

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERRANOVA CORRADO, SAMMARTINO, MANCINI ANTONIO, CANESTRARI, CAVALLARO NICOLA, FORTINI, DE CAPUA, MATTARELLI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, MIOTTI CARLI AMALIA, CASTELLUCCI, DE ZAN, GALLI, DOSSETTI, FORNALE, ZUGNO, GAGLIARDI

Presentata il 26 gennaio 1967

Istituzione del Centro italiano di studi per l'impiego dell'elicottero nei servizi di pubblico interesse (C. I. S. I. E. S. P. I.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Su iniziativa dell'Ente autonomo della Fiera di Milano e della Croce rossa italiana venne tenuto a Milano, nel 1950, il I Congresso internazionale del volo verticale. Ad esso seguirono quelli tenuti nel 1951 pure a Milano, nel 1954 a San Remo e nel 1956 a Palermo.

La vasta eco di consensi che detti congressi suscitavano, suggerì l'istituzione del Centro italiano di studi per l'impiego dell'elicottero nei servizi di pubblico interesse (CISIESPI), che con decreto del Presidente del Consiglio 22 gennaio 1957 venne aggregato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. A presiedere tale Centro venne chiamato il compianto Ministro onorevole avvocato Raffaele De Caro.

I compiti del CISIESPI vennero fissati all'articolo 1 del citato decreto presidenziale e cioè:

« elaborare e formulare proposte al Governo per la più idonea organizzazione in campo assistenziale, di soccorsi individuali e collettivi e per ogni altro possibile impiego dell'elicottero in servizi di pubblico interesse, nonché per il coordinamento delle attività degli enti pubblici e privati, relativi all'impie-

go dell'elicottero e, inoltre, di promuovere la conoscenza dei problemi tecnico-giuridici, secondo gli sviluppi della scienza aeronautica e della legislazione internazionale ed interna dei vari Stati ».

Tuttavia, proprio quando il Comitato previsto dal citato decreto avviava concretamente i suoi studi attraverso dibattiti (anche in congressi nazionali e provinciali), pubblicazioni ed esperimenti, il CISIESPI veniva trasferito con decreto del Presidente del Consiglio 23 gennaio 1961 nell'ambito del Ministero della difesa — Direzione generale dell'aviazione civile — e, successivamente, in conseguenza dell'istituzione dell'Ispettorato generale della aviazione civile presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il Centro veniva aggregato al detto dicastero con il decreto del Presidente del Consiglio 5 ottobre 1963. Senonché, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, con suo decreto in data 27 luglio 1965 scioglieva il CISIESPI, pur prevedendo nello stesso decreto la sua ricostituzione con un migliore ordinamento. Si veniva così sostanzialmente a distruggere l'interessante lavoro tecnico e legislativo, fino allora com-

piuto, lavoro diretto non ad eliminare, ma a creare e potenziare un organismo che avrebbe assolto compiti di grande importanza nell'interesse della collettività nazionale.

Scopo della presente proposta di legge è quello di rimettere in vita lo stesso organismo con il compito appunto di:

a) favorire lo sviluppo elicotteristico in tutti quei settori in cui l'elicottero trova possibilità di utilizzazione pubblica e privata;

b) contribuire alla programmazione ed al coordinamento dei servizi elicotteristici con riferimento anche alle provvidenze dei singoli ministeri;

c) intensificare lo studio dei problemi tecnici, giuridici e organizzativi concernenti l'impiego dell'elicottero in relazione alle esperienze aggiornate del volo verticale.

L'attuazione dei compiti di cui sopra presuppone necessariamente una costante azione di coordinamento con i vari Ministeri interessati e precisamente:

— dell'interno: per la protezione civile, per i servizi antincendi e di polizia e per servizi di emergenza;

— delle finanze: per la difesa delle frontiere doganali;

— dell'agricoltura e foreste: per la creazione di appositi consorzi per le disinfezioni, il diserbo del riso, le semine, il rimboschimento e la vigilanza antincendio delle foreste e delle zone montuose;

— dei lavori pubblici: per la sorveglianza e la difesa dei corsi d'acqua;

— dell'industria e del commercio: per il settore di produzione industriale;

— dei trasporti e dell'aviazione civile: per la creazione di eliporti e per il rapido trasporto dei passeggeri dagli aeroporti ai centri urbani;

— delle poste e delle telecomunicazioni: per il rapido inoltro della corrispondenza urgente e di quella ordinaria per le località isolate;

— della marina mercantile: per la vigilanza delle coste e dei porti, il pronto soccorso agli uomini addetti alla pesca in alto mare e per il trasporto del prodotto dai pescherecci ai grandi mercati di smistamento;

— del turismo: per lo studio relativo alla istituzione di linee turistiche;

— della sanità: per il soccorso ospedaliero e stradale e per le pubbliche calamità.

Di qui la necessità che il nuovo Ente per la sua funzione istituzionale sia posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei

ministri, in quanto i rapporti operativi intercorrenti nelle diverse attività settoriali interessano quasi tutte le amministrazioni dello Stato, oltre che enti ed organismi minori. Esso, infatti, non può essere considerato esclusivamente in rapporto al mezzo tecnico su cui gravita tutta la vasta gamma della sua attività, bensì in rapporto ai compiti di istituto che non sono ovviamente pertinenti ad una specifica branca. Da ciò scaturisce la funzione coordinatrice che il Centro verrebbe a svolgere con la creazione di un sistema unitario di operazioni in rapporto ai molteplici impieghi e in funzione economica, incidendo favorevolmente una organizzazione unitaria sui costi di acquisto, di esercizio, di manutenzione e di utilizzazione degli elimezzi.

Non può sfuggire, onorevoli Colleghi, alla vostra attenzione quanto sia perciò necessaria una organizzazione tecnica dei servizi collegati e unificati, soprattutto nel quadro dei provvedimenti per la protezione civile secondo quanto non si è, purtroppo, verificato nelle recenti dolorose calamità nazionali.

Altro importante compito del CISIESPI dovrà essere quello di istituire scuole di addestramento e di perfezionamento per il volo verticale, allo scopo di preparare una schiera sempre più numerosa e qualificata di piloti elicotteristici in grado di far fronte alle moderne esigenze che impongono l'uso dell'apparecchio a volo verticale, che, pur presentando ancora qualche limitazione, ha a suo vantaggio qualità notevoli quali quelle di alzarsi in verticale e di rimanere sospeso immobile.

A fianco alla organizzazione tecnica unitaria e di coordinamento va peraltro esaminata la regolamentazione giuridica del volo verticale. Il legislatore italiano, pur non ignorando l'esistenza dei più moderni mezzi per il volo verticale, ha ritenuto finora opportuno di soprassedere dal fissare norme precise, preferendo ottenere i risultati dell'esperienza. Anche in campo internazionale questa attesa non deve protrarsi, tenuto conto del fatto che negli ultimi tempi il volo verticale ha fatto progressi giganteschi, sia per l'impiego civile che per quello militare.

L'attuazione di un programma come quello rappresentato, sia pure sommariamente, presuppone, ovviamente, adeguati stanziamenti di fondi; epperò, nel presentare la presente proposta di legge, si è avuta la preoccupazione di evitare aggravii allo Stato con appositi stanziamenti di fondi di bilancio, che non fossero coperti da entrate assicurate da attività pertinenti all'elicottero. Al CISIE-

SPI, infatti, dovrebbe essere assegnato un contributo annuo di lire cinquanta milioni, da iscriversi nella parte passiva del bilancio dello Stato, mentre al reperimento dei relativi fondi di copertura si dovrebbe provvedere mediante l'applicazione di una imposta di fabbricazione, sostanzialmente modesta, nella misura di cui alla tabella indicativa annessa alla presente proposta, a carico delle imprese costruttrici in Italia di elicotteri di qualsiasi tipo. Per gli elicotteri fabbricati all'estero e destinati ad essere impiegati sul territorio nazionale verrebbe applicata un'imposta speciale, di importo pari a quella di fabbricazione, all'atto dell'immatricolazione degli elicotteri presso il Registro aeronautico italiano (RAI). Le norme per la riscossione di entrambe le imposte verrebbero fissate in apposito regolamento da approvarsi dal Ministero delle finanze entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Nell'intento di realizzare ogni possibile economia è stato previsto che tutti gli incarichi ricoperti in seno al Consiglio direttivo del CISIESPI debbano essere gratuiti e, per quanto attiene al personale, strettamente proporzionale alle necessità dell'Ente, escludendosi

tassativamente qualsiasi genere di assunzione, esso sarebbe «comandato» dalle Amministrazioni statali interessate allo sviluppo delle attività elicotteristiche.

L'Italia che, in fatto di produzione aeronautica è un'area piuttosto depressa, nonostante le sue gloriose tradizioni, vanta per la produzione di elicotteri in Europa un posto preminente, mentre, al contrario, per quanto riguarda gli impieghi sul territorio nazionale viene dopo diversi altri Stati europei, come la Gran Bretagna, il Belgio, la Svizzera, l'Olanda, la Francia e l'Austria, dove esistono da tempo organizzazioni pubbliche e private efficientissime specie nei settori del soccorso, della sanità e dell'agricoltura. Senza dire degli Stati Uniti d'America dove l'elicottero è utilizzato su vasta scala e da molti anni.

Onorevoli Colleghi, per le esposte considerazioni abbiamo fiducia che vorrete accordare il vostro suffragio alla presente proposta di legge, che riveste carattere di assoluta urgenza per le finalità sociali cui s'informa, le quali si rivelano particolarmente incisive nel quadro delle provvidenze che il Governo intende realizzare anche in conseguenza delle frequenti disastrose calamità nazionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito in Roma il Centro italiano di studi per l'impiego dell'elicottero nei servizi di pubblico interesse — denominato CISIESPI — sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 2.

Il Centro ha le seguenti finalità:

a) favorire lo sviluppo elicotteristico in tutti quei settori in cui, l'elicottero ha possibilità di utilizzazione pubblica e privata;

b) contribuire alla programmazione e al coordinamento dei servizi elicotteristici con riferimento anche alle provvidenze dei singoli ministeri;

c) intensificare lo studio dei problemi tecnici, giuridici ed organizzativi concernenti l'impiego dell'elicottero in relazione alle esperienze aggiornate del volo verticale.

ART. 3.

Sono organi del CISIESPI:

la Presidenza (Presidente e Vice Presidente);

il Consiglio direttivo;

la Giunta esecutiva;

il Comitato degli esperti;

il Collegio dei revisori;

il Segretario generale.

ART. 4.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale fanno parte di diritto del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e del Comitato degli esperti.

ART. 5.

Il Presidente rappresenta il Centro e ne dirige l'attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva e il Comitato degli esperti. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Centro.

ART. 6.

Il Consiglio direttivo, oltre ai membri, è costituito da undici componenti nominati dal Presidente del Centro, di cui due su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri; nonché da un rappresentante dei Ministeri: dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della industria e commercio, dei trasporti e dell'aviazione civile, delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile, del turismo e della sanità.

ART. 7.

Il Consiglio direttivo delibera su tutti i provvedimenti proposti dalla presidenza del Centro ed ha facoltà di portare in discussione tutte quelle iniziative che riterrà utile attuare. Approva i bilanci preventivo e consuntivo di ciascun anno; stabilisce le linee programmatiche del Centro e ne determina l'attività. Delibera, altresì, l'organico del personale. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

ART. 8.

La Giunta esecutiva collabora col Presidente nell'esecuzione dei provvedimenti disposti dal Consiglio direttivo e provvede in via d'urgenza, salvo successiva ratifica, per tutto quanto possa interessare l'attività del Centro. Essa è costituita, oltre ai membri di diritto, da quattro componenti scelti dal Consiglio direttivo nel proprio seno. La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

ART. 9.

Il Comitato degli esperti è costituito da un numero massimo di dodici componenti nominati dal Presidente su designazione del Consiglio direttivo tra personalità particolarmente qualificate per la loro competenza nei problemi tecnici-giuridici connessi ai diversi impieghi dell'elicottero.

ART. 10.

Il Segretario generale dà esecuzione ai deliberati del Consiglio direttivo e alle direttive del Presidente. È nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Centro.

ART. 11.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della Corte dei conti, uno nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno nominato dal Ministero del tesoro, nonché da altri due membri supplenti, nominati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del tesoro.

ART. 12.

Tutti i componenti dei vari organi del CISIESPI durano in carica quattro anni e possono essere, di volta in volta, riconfermati alla scadenza del mandato.

Gli incarichi in seno al Consiglio direttivo del Centro sono gratuiti.

ART. 13.

Il Consiglio direttivo procederà alla compilazione di un regolamento interno.

ART. 14.

Al Centro possono essere « comandati », su richiesta del Presidente, dipendenti della pubblica amministrazione.

ART. 15.

E' assegnato al CISIESPI, a decorrere dall'anno finanziario 1967, un contributo annuo di lire cinquanta milioni, per l'adempimento dei suoi compiti d'istituto.

L'importo del contributo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 16.

L'utilizzazione dei fondi assegnati al CISIESPI sarà effettuata, previa deliberazione, caso per caso, dal Consiglio direttivo del Centro.

Alle riunioni nelle quali sono previsti impegni di spesa debbono essere invitati a partecipare, senza diritto al voto, i componenti del Collegio dei revisori.

ART. 17.

Tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dovranno uniformarsi alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 18.

Alla copertura del fondo per il contributo annuale di cui all'articolo 15 si provvede mediante l'applicazione di un'imposta di fabbricazione nella misura di cui alla tabella indicativa annessa alla presente legge a carico delle imprese costruttrici in Italia di elicotteri di qualsiasi tipo.

Per gli elicotteri fabbricati all'estero e destinati ad essere impiegati sul territorio nazionale viene applicata un'imposta speciale, d'importo pari a quella di fabbricazione, all'atto dell'immatricolazione degli elimezzi presso il Registro aeronautico italiano (RAI).

Le norme per la riscossione di entrambe le imposte saranno fissate in apposito regolamento da approvarsi dal Ministero delle finanze entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

Il CISIESPI è autorizzato a fruire di contributi straordinari eventualmente concessi da pubbliche amministrazioni e da enti da utilizzarsi per incrementare le proprie attività.

I contributi di cui al precedente comma dovranno essere annotati nel bilancio consuntivo dell'Ente.

Tabella indicativa della imposta speciale di fabbricazione o di immatricolazione

Portata utile media dell'elicottero	Imposta speciale di fabbricazione o di immatricolazione per ciascuno apparecchio	
Persone due - Inferiore a chilogrammi 500	Lire	100.000 (0,50%)
Da due a quattro persone - Chilogrammi 520-650	»	150.000 »
Quattro persone - Chilogrammi 900-950	»	250.000 »
Dieci persone - Chilogrammi 2.000	»	1.000.000 »
Quattordici persone - Chilogrammi 2.500	»	1.250.000 »
Trentacinque persone - Chilogrammi 6.000	»	3.500.000 »